

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 04/07/2012

FATTO

Con rituale appello il Sig. Ba. An. impugna la sentenza emessa dalla CTP Di Milano nr. 192/40/10 del 15 marzo 2010 con la quale i primi giudici nell'accogliere il ricorso di parte hanno disposto la compensazione delle spese di lite.

Lamenta parte appellante la violazione e falsa applicazione degli art. 15 D Lgs 546/92 e art. 91 e 92 c.p.p. . A fronte di un integrale accoglimento dei motivi del primo ricorso i primi giudici hanno compensato le spese di lite con violazione delle citate norme. Conclude per la riforma del primo deciso , limitatamente a questa parte del dispositivo , e con vittoria di spese anche per questo grado di giudizio.

Si costituisce l'Esatri - Equitalia e presenta appello incidentale per i seguenti motivi:

- L'appello è inammissibile per mancato deposito della copia della sentenza impugnata;
- La decisione di compensare le spese di lite rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile;
- Il primo ricorso era inammissibile in quanto risulta impugnato un avviso di pagamento per il quale non era stata impugnata la pregressa cartella esattoriale;
- La notifica della cartella esattoriale era regolare e quindi la questione risulta assorbita dal punto precedente.

Conclude per il rigetto dell'appello e, in ogni caso, la riforma del primo deciso con conferma dell'atto impugnato avanti i giudici di prime cure . Con vittoria di spese. Controparte depositava in data 30/9/2011 la memoria illustrativa in atti

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

Preliminarmente si osserva che è priva di fondamento la questione proposta dalla resistente in tema di inammissibilità dell'appello. La mancata allegazione della sentenza impugnata , laddove la stessa sia compiutamente indicata nell'atto di appello, non è causa di inammissibilità dell'appello atteso che tutto il fascicolo di primo grado viene inviato dalla CTP alla CTR.

Si osserva, poi, che l'appello incidentale proposto dall'Equitalia non è fondato.

Dagli atti, peraltro già ampiamente verificati dai primi giudici, risulta che l'atto prodromico dell'impugnata intimazione di pagamento non risulta correttamente notificato. L'Equitalia si limita a depositare in atti un estratto di ruolo, e non copia della cartella esattoriale, e una notifica che non solo non reca il numero di cartella, ma che reca una firma illeggibile e non menziona il nominativo del soggetto crocettato laconicamente come " addetto alla ricezione degli atti " senza qualifica alcuna.

La nullità della notifica di tale atto travolge inesorabilmente la validità della intimazione di pagamento impugnata dal contribuente.

Quanto alle spese di lite, risulta condivisibile quanto dedotto dall'appellante. Il giudice , nel provvedere sulla compensazione delle spese deve fornire un valido motivo, mentre nel caso di specie non viene fornita alcuna giustificazione.

Ogni altro motivo rimane assorbito da quanto precede.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale in parziale riforma della decisione impugnata condanna Esatri al pagamento delle spese di primo grado liquidate in complessivi €600/00 per diritti e onorari. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di questo grado liquidate in complessivi €800/00 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA.